



IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

Dr. Francesca Miconi Presidente Relatore

Dr. Silvia Rossi Giudice

Dr. Lorenzo Lico Giudice

ha pronunciato il seguente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art 160 e 161 l.f. depositato in data 8-10-2019 dalla **società**
SNC, con sede in Rimini, via
avente ad oggetto attività di commercio all'ingrosso di latticini, salumi, condimenti, succhi
di frutta, carni in scatola e prodotti alimentari in genere, con cui la società ha richiesto la
ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 Legge
Fallimentare, depositando contestualmente la proposta ed il piano ;

visto il decreto di ammissione in data 6-12/12/2019;

dato atto del contenzioso insorto con l'affittuario dell'azienda, risultato
aggiudicatario all'esito di procedura competitiva disposta ex art 163 bis l.f.;

vista l'istanza di assegnazione di termine per depositare nuova proposta e nuovo
piano, avanzata dalla società concordante nelle more dell'adunanza dei creditori, a
norma dell'art 9 comma 2 DL 23/2020;

Letta la nuova domanda di concordato, depositata il 2-9-2020, contenente nuova
proposta, con diversa qualificazione del concordato – sulla base di un recente
orientamento della Corte di Cassazione in tema di concordato in continuità con
previsione di cessione di alcuni beni – e con piano concordatario contenente diversa
tempistica;

Rilevato che la società ha formulato la seguente **proposta** ai creditori :



1. Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
2. Il pagamento integrale delle prededuzioni rappresentate da onorari e spese dei professionisti che hanno assistito la Società nella stesura del concordato (oneri i cui importi sono stati aggiornati rispetto alla precedente proposta);
3. Il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art 2751 bis cc: crediti dei dipendenti, degli agenti e delle cooperative;
4. Il pagamento integrale dei contributi previdenziali obbligatori e dei Tributi amministrati da Agenzia delle Entrate, di cui all'art 2778 n1 cc;
5. Il pagamento integrale dei Tributi amministrati da Agenzia delle Entrate, di cui all'art 2778 n 18 cc;
6. Il pagamento integrale dei Tributi amministrati da Agenzia delle Entrate, di cui all'art 2778 n 19 cc
7. Il pagamento integrale dei Tributi amministrati dagli Enti Locali, di cui all'art 2778 n 20 cc

Il tutto entro e non oltre i 12 mesi successivi all'omologazione del concordato;

8. Il pagamento del creditore ipotecario mediante la vendita degli immobili gravati da ipoteca e la devoluzione dei canoni di locazione commerciale ed abitativa (frutti civili) per complessivi € 832.800,00, con degradazione in chirografo del credito incapiente; entro il quarto anno dall'omologa e dopo la vendita dei beni immobili ipotecati;
9. il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in tre classi:
 - a) creditori chirografari ordinari, diversi dagli istituti di credito, nella percentuale del 15 %
 - b) creditori bancari chirografari ab origine, nella percentuale del 15%
 - c) creditore ipotecario degradato, per la percentuale del 8%

entro il periodo massimo di 48 mesi dall'omologazione, man mano che le somme si renderanno disponibili.

Che **il piano** di realizzazione dell'attivo concordatario prevede:

- a) l'affitto dell'azienda alla Newco costituita dai medesimi soci, la _____ Srl, stipulato il 30-4-2019 – poco prima della presentazione di un concordato prenotativo, poi rinunciato – al canone annuo di € 15.000,00, con durata fino al 30-11-2024 (come da transazione con l'aggiudicatario, con previsione anche



della sospensione per 12 mesi del pagamento del canone con decorrenza da agosto 2020, a seguito della emergenza sanitaria COVID 19 che ha compromesso l'esercizio di varie attività economiche fra cui il settore della ristorazione)

- b) la cessione dell'azienda in esercizio , alla scadenza dell'affitto, allo stesso affittuario, che ha formulato offerta irrevocabile di acquisto, condizionata all'omologa del concordato, per la somma di € 410.000,00 oltre imposte, detratti i canoni di affitto versati fino alla vendita; la affittuaria ha depositato la cauzione;
- c) la riscossione e destinazione all'ipotecario dei canoni di locazione dell'immobile commerciale in cui è esercitata l'azienda, per € 20.000,00 annui, immobile condotto dalla stessa affittuaria ↓ srl;
- d) la riscossione dei canoni di locazione abitativa per le due unità immobiliari in cui abitano i soci , pari ad € 6.600,00 annui per ciascun appartamento;
- e) il valore di realizzo degli immobili abitativi, pari ad € 300.000,00 complessivi, come da stima giurata;
- f) il valore di realizzo dell'immobile commerciale, pari ad € 454.000,00 , come da perizia giurata; tenuto conto dei costi di vendita, la proponente indica un attivo complessivo per gli immobili di cui ai punti e) ed f) di € 700.000,00;
- g) il controvalore del magazzino , già liquidato e venduto alla affittuaria per € 84.779,43
- h) il realizzo dell'attivo circolante e le disponibilità liquide;
- i) l'utilizzazione in favore dei creditori di finanza esterna, costituita da apporto dei soci per € 44.250,00 (da versare entro 90 giorni dall'omologazione)ed apporto di soggetti terzi (coniuge di un socio) per € 25.750,00 (da versare nello stesso termine) ;

ritenuto che la procedura debba essere qualificata, alla luce dei principi ora dettati dalla sentenza Cass. 734/2020 (secondo cui " *Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dalla L. Fall., art. 186-bis, che al comma 1 espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito;*

tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti



*alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.") , come **concordato in continuità**, con conseguente applicazione di tutte le regole dell'art 186 bis lf;*

rilevato che da detta qualificazione discenda la necessità della cd attestazione rafforzata", cioè della attestazione del professionista indipendente che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori: è indispensabile quindi che il professionista – che ha dedicato all'argomento alcune brevi affermazioni sostanzialmente prive di motivazione - affronti ed attesti tutte le possibili poste ricavabili dalla liquidazione, comprese le azioni revocatorie e di responsabilità , nonché i beni dei soci, motivando adeguatamente le ragioni della maggior convenienza della continuità indiretta dell'impresa;

rilevato, inoltre , che non risulta prodotto un unico e chiaro documento contenente *l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa* prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (tale non potendo definirsi il doc 77 allegato al nuovo ricorso);

rilevato che nel corpo della domanda la ricorrente espone che una parte dei creditori bancari chirografari ab origine è assistita da garanzia fidejussoria dei soci ; la circostanza non è ulteriormente specificata nel corpo dell'atto, né chiarita nell'attestazione, cosicché non è comprensibile l'entità del credito garantito da fidejussione né se dette fidejussioni siano tuttora operanti; di conseguenza, e non è agevole stabilire se la classe 2 dei chirografari (creditori bancari chirografari ab origine) sia omogenea quanto a posizione giuridica ed economica dei componenti , atteso che i creditori garantiti hanno un interesse al concordato diverso da quello dei non garantiti;

ritenuto necessario che la concordante chiarisca la composizione della classe 2, integri la attestazione del professionista tenendo conto dei suddetti rilievi e produca il documento con l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi

Visti gli artt.161 e 162 comma 1 L.F.;



P.Q.M.

Assegna alla società ricorrente termine di 15 giorni per le integrazioni indicate in narrativa; riserva all'esito la decisione.

Si comunichi , anche al PM.

Così deciso nella camera di consiglio del 24-9-2020

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

